

Relazione sugli atti costitutivi delle onlus (associazioni) tenuta dal dott. Gaetano Cappuccio al convegno sul regime fiscale degli Enti no-profit organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti di Salerno.

INTRODUZIONE

Dal punto di vista formale i benefici fiscali previsti per le ONLUS sono subordinati al rispetto di due condizioni:

- recepimento nello statuto dei requisiti previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997;
- comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate per l'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS, ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 del medesimo decreto.

L'articolo 10, comma 8, del citato decreto legislativo prevede che siano considerate in ogni caso ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, le cosiddette "ONLUS di diritto", cioè gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che risultino iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, nonché i consorzi che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali.

Tra le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi del comma 9 dello stesso articolo 10, rientra anche la categoria dei soggetti c.d. "ONLUS parziali" cioè gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno.

Tali organizzazioni sono considerate ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997. Fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del citato decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI REQUISITI

(art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460)

Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, le ONLUS sono obbligate ad inserire nei propri statuti determinate clausole, il cui contenuto consente di enucleare i requisiti qualificanti di dette organizzazioni.

Clausole statutarie:

I. Svolgimento di attività in uno o più dei settori tassativamente individuati all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460.

II. Esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche.

Al fine di verificare il rispetto di detta clausola, le attività istituzionali sono suddivise in due categorie: attività a solidarietà presunta e attività a solidarietà condizionata.

La prima categoria (*attività a solidarietà presunta*) riguarda i seguenti settori:

1. assistenza sociale e socio-sanitaria;
2. beneficenza;
3. tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 (vedasi ora il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490);
4. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
5. ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità

da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

6. promozione della cultura e dell'arte per la quale sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

Per le sopraelencate attività la finalità solidaristica è considerata immanente alle attività stesse.

La seconda categoria (*attività a solidarietà condizionata*) riguarda i seguenti ulteriori settori:

1. assistenza sanitaria;
2. istruzione;
3. formazione;
4. sport dilettantistico;
5. promozione della cultura e dell'arte;
6. tutela dei diritti civili.

Le attività istituzionali ricomprese in questa seconda categoria, al contrario, si considerano solidaristiche soltanto se dirette ad arrecare benefici a soggetti predeterminati, versanti in specifiche condizioni di bisogno, individuati nelle *"persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari"*, ovvero nei componenti di *"collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari"* (art. 10, comma 2 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).

Conseguentemente risulta necessaria e determinante, ai fini dell'assunzione della qualifica di ONLUS, l'indagine diretta a riscontrare le condizioni di svantaggio dei soggetti destinatari delle cessioni di beni e delle attività di servizi rese dalle organizzazioni impegnate nei relativi settori.

III Divieto di svolgere attività diverse da quelle appena elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Si considerano connesse:

- a) le attività *a solidarietà condizionata* annoverate nella seconda categoria come sopra individuata se svolte a beneficio di persone che non versano in condizioni di svantaggio;
- b) le attività accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse (ad esempio, vendita di depliant nei musei, di magliette pubblicitarie, ecc.);

Le attività connesse sono assoggettate a un duplice limite quantitativo:

- non devono risultare prevalenti rispetto alle istituzionali,
- non devono originare proventi superiori al 66% delle spese complessive dell'organizzazione.

IV. Divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzidi gestione.

V. Obbligo di impiegare gli utili o avanzzi di gestione per larealizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

VI. Obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre ONLUS o ai fini di utilità sociale (sentito l'organismo di controllo -Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale - istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000).

VII. Obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

VIII. Obbligo di uniformare l'organizzazione a principi di democrazia interna (solo per le associazioni).

IX. Uso dell'acronimo ONLUS.

Deroghe al principio della esclusività dell'attività esercitata: ONLUS parziali

In deroga al divieto di svolgere attività diverse da quella istituzionale e da quella ad essa direttamente connessa, alle associazioni di promozione sociale (ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e) della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano state riconosciute dal Ministero dell'Interno) e agli enti ecclesiastici (delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese) è consentito operare anche in settori diversi da quelli propri delle ONLUS.

BOZZA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE

DENOMINAZIONE

1) L'associazione si chiama:

".....ONLUS"

SEDE

2) L'associazione ha sede in, via n. ...

DURATA

3) L'associazione ha durata illimitata.

SCOPO

4) L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori:

.....(come sopra precisato, le ONLUS possono svolgere la loro attività esclusivamente in uno dei settori individuati dall'art.10 del D.Lgs .460/97)

L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

5) L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

6) Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo (gli statuti delle associazioni di volontariato dovranno prevedere che le prestazioni fornite dai soci non possano essere retribuite art.3 L.266/91)

7) L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Le quote sono intrasferibili.

8) L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6.

PATRIMONIO

9) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10) Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente

- il Collegio dei Revisori (Il Collegio dei revisori non è organo obbligatorio, a meno che i proventi dell'attività svolta dalla ONLUS superino, per due anni consecutivi, l'ammontare di lire 2.000.000.000 art.25 D.Lgs.460/97).

(Gli statuti delle associazioni di volontariato dovranno prevedere che tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito art.3 L.266/91. Per quanto riguarda le altre ONLUS può essere prevista, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 460/97"la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10-10-1994, n. 645, e dal decreto-legge 21-6-1995, n. 239, convertito dalla legge 3-8-1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni)

ASSEMBLEA

11) L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'associazione
- il bilancio dell'esercizio sociale;

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio direttivo;
- alla nomina del Collegio Revisori;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.

12) Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante comunicazione spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione (Altre forme di convocazione possono essere previste dallo statuto, ma devono garantire il diritto di ciascun socio di essere tempestivamente informato.)

13) Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del consiglio direttivo o del collegio dei revisori, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di dieci soci.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci (I quorum costitutivi e deliberativi proposti sono quelli previsti dall'articolo 21 codice civile).

CONSIGLIO DIRETTIVO

14) L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre amembri.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

15) Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

16) Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente. In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

PRESIDENTE

17) Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente (L'elezione del presidente può anche essere riservata all'assemblea)

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

18) Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri .

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

19) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

20) L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

COLLEGIO DEI REVISORI

21) Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea.

NORME APPLICABILI

22) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460(Per le organizzazioni di volontariato inserire anche "e dalla Legge 11 agosto 1991 N. 266")